



COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE
E L'USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 29 Dicembre 2010.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 25 gennaio 2011 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 24 Febbraio 2011

Il Responsabile del Servizio
(Tonon rag. Francesca)

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **OGGETTO E SCOPO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*) e della relativa legge regionale, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.
 - g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili ovvero rispetto i quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o comunque reinvestiti in attrezzature o attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore.

Art. 3 **ATTIVITÀ SPORTIVE**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 4 COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione **e la definizione** dei rapporti **anche economici**, tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
 - c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5 PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio provvede con apposita determinazione **a**:
 1. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;
 2. determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto, contratto di concessione di servizi, costituzione di società mista.
 3. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 4. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del concessionario non soggette a vincoli tariffari;
 5. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6
GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.
come meglio specificato ai successivi art. 14 e 15

Art. 7
VIGILANZA

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 8
TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso temporaneo
 - b) concessione per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2 lett. g);
 - c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica;
 - d) concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione.

Capo I
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

Art. 9
PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso **temporaneo** di tutti gli impianti sportivi, per lo svolgimento di campionati nazionali o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi), per gli allenamenti e per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvede il competente servizio comunale.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio competente sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. La concessione in uso **temporaneo** dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.
5. La Giunta comunale definisce con proprio atto:
 - a) gli elementi essenziali delle concessioni in uso **temporanee** con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario, **e alla disciplina dei relativi aspetti economici e finanziari;**
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso **temporanee** degli impianti sportivi;
 - c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti;
 - d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Art. 10
MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in via preferenziale, come stabilito dall'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali;
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini
 - c) a soggetti aventi finalità di lucro.
2. È in facoltà della Giunta comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
3. La durata della concessione d'uso è di norma **annuale**, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore **ad un biennio**.

Art. 11
PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso il competente servizio comunale:
 - a) per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manife-stazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
 - b) per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).
2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Servizio competente.
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione - convenzione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta, **salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte dell'ente comunale**.
5. Il Servizio competente provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle convenzioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dal Servizio, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra associazione sportiva.
7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente.

Art. 12
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Servizio competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 13
REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di

concessione - convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Servizio competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e dal Servizio competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Capo II

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 14

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. **La gestione** degli impianti non a rilevanza economica **è affidata direttamente a** società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali **sulla base** di una convenzione che disciplina i reciproci impegni **del Comune e dell'ente affidatario.**

Capo III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 15

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario.

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario, **nonché la disciplina relativa ai singoli aspetti economici e finanziari;**
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
- d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

6. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto a rilevanza economica l'ente può procedere egualmente all'affidamento diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali purchè il soggetto gestore si impegni a reinvestire integralmente gli utili della gestione ad esclusivo interesse dell'impianto nelle forme concordate con l'amministrazione in apposita convenzione.

Art. 16

REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi **con rilevanza economica** sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:
- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

Art. 17 CONTABILITÀ E RENDICONTO

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

Capo IV CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE

Art. 18 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO III TARIFFE

Art. 19 TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4.
2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto e sono comprensive di IVA.
3. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 20 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.

3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'ufficio amministrazione dei servizi sportivi effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta comunale.

5. Le società o gli enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/1996;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996;
- c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale.

Art. 22 NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire **dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.**

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.

4. È in facoltà della stessa Giunta prorogare, per non più di un anno, la scadenza delle convenzioni esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

